DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1974

riguardante una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26 603 — Rank/Sopelem)

(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

(75/76/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la notificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17, presentata in data 9 febbraio 1968, 30 dicembre 1968 e 11 ottobre 1971 dalla « Société d'optique, précision, électronique et mécanique (Sopelem) » di Parigi, riguardante quattro contratti conclusi rispettivamente il 1° settembre 1967, il 17 dicembre 1968 e il 1° agosto 1971 con la « Rank precision industries Ltd (Rank) » di Londra,

vista la comunicazione alla Commissione, in data 20 dicembre 1973, delle modifiche apportate all'accordo dalle parti, sotto forma di un nuovo contratto entrato in vigore il 1° dicembre 1973, che annulla e sostituisce i quattro precedenti,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale di tale notifica, fatta a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 94 del 10 agosto 1974,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, raccolto, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 14 novembre 1974,

I

1. considerando che i prodotti che formano oggetto dell'accordo in questione sono costituiti dagli obiettivi e dai comandi di obiettivi per cineprese e telecamere progettati e fabbricati dalle due parti e di cui queste detengono o deterranno, congiuntamente o separatamente, i diritti di proprietà industriale ;

2. considerando che il sistema previsto dall'accordo mira a stabilire le basi di una stretta collaborazione fra le due parti nel campo della ricerca e dello sviluppo, della fabbricazione industriale e della distribuzione dei prodotti in questione ; che il contenuto essenziale dell'accordo, nella sua versione attualmente in vigore, è il seguente :

A. Ricerca, sviluppo e fabbricazione

a) Le parti coordinano la loro attività mantenendo contatti continui fra i loro rispettivi reparti ; esse si ripartiscono di comune accordo, secondo le rispettive attitudini, i programmi di ricerca e sviluppo, nonché i progetti di fabbricazione industriale ; esse faranno il possibile per tenere segrete, anche dopo la fine dell'accordo, le informazioni scambiate a tale scopo ;

b) i « prodotti comuni », ossia i prodotti derivanti da lavori di sviluppo ai quali abbia contribuito in misura rilevante il personale di ambo le parti, formeranno oggetto di « brevetti comuni » depositati, conservati e tutelati (in particolare mediante azioni per contraffazione) di comune accordo e congiuntamente in nome delle due società, che ne sopporteranno le spese in parti uguali ; ciascuna parte può depositare e proteggere a sue spese, ma a nome delle due società congiunte, uno di tali brevetti comuni nei paesi che essa abbia scelto unilateralmente, non avendo l'altra parte manifestato alcun interesse per il mercato di tali paesi ; alla scadenza dell'accordo, ciascuna parte potrà utilizzare liberamente tutti i brevetti comuni ; i terzi potranno ottenere il diritto di fabbricare i prodotti comuni soltanto previo accordo tra la Rank e la Sopelem ;

c) ciascuna delle due società prosegue parallelamente le proprie attività di ricerca, sviluppo e fabbricazione industriale nello stesso settore, deposita i relativi brevetti a proprio nome e provvede essa stessa alla loro conservazione e tutela ; tali brevetti potranno formare oggetto di licenze di fabbricazione, eventualmente contro pagamento dei relativi diritti, o di vendita alle condizioni previste dall'accordo, fra una parte e l'altra ;

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

d) ciascuna parte può compiere contro pagamento, per conto dell'altra, un lavoro speciale di ricerca e sviluppo ; ciascuna di esse è libera di compiere parallelamente lavori di ricerca e sviluppo con o per conto di terzi, a condizione di mantenere nei confronti dei terzi stessi il segreto sulle informazioni riservate ricevute dalla controparte.

B. **Distribuzione**

a) Le due parti offrono simultaneamente l'intera gamma dei prodotti comuni, oltre a quella dei prodotti propri a ciascuna di esse — preesistenti o posteriori all'accordo stesso — elencati in forma non tassativa nell'accordo ; quest'ultimo fa distinzione a tale riguardo fra « prodotti Sopelem » (ossia i prodotti i cui diritti appartengono esclusivamente alla Sopelem, e che sono commercializzati dalle due parti sotto il marchio Monital creato a tale scopo e di proprietà esclusiva della Rank), « prodotti Rank » (i cui diritti appartengono esclusivamente alla Rank e che sono commercializzati sotto il suo marchio Varotal) e infine « prodotti comuni » (commercializzati sotto i marchi Monital o Varotal — o qualsiasi altro marchio da convenirsi — a seconda che la loro fabbricazione industriale sia effettuata dalla Sopelem o dalla Rank) ; in pratica la Rank vende i prodotti Monital specificando sui prodotti stessi che questi sono stati concepiti o fabbricati dalla Sopelem, ed in tutti i casi ciascuna parte menziona, sui prodotti di sua fabbricazione, l'origine degli stessi ; alla fine dell'accordo la Sopelem potrà acquistare il marchio Monital ad un prezzo ragionevole e la Rank dovrà in tal caso cessare totalmente di usare tale marchio nel termine di due anni ;

b) i rapporti tra le due parti sono rapporti fra acquirente e venditore ; ciascuna di esse è libera di ricorrere a sottodistributori e di fissare i prezzi e le condizioni di vendita o di rivendita ; tuttavia, durante la vigenza dell'accordo le parti si scambieranno sistematicamente informazioni sull'andamento del mercato, sul livello delle scorte e sulle previsioni di vendita, in modo da poter adeguare la produzione alla domanda ; ciascuna parte dovrà assicurare a tutti gli utilizzatori sul suo territorio lo stesso servizio di assistenza e di garanzia alla clientela, gratuito o oneroso secondo i casi, alle stesse condizioni e ciò anche per i prodotti venduti all'origine dall'altra parte ;

c) alla Sopelem è concessa la distribuzione esclusiva dei prodotti Monital nei paesi del mercato comune (salvo Danimarca, Irlanda e Regno Unito) e in 21 paesi terzi, nonché dei prodotti Varotal in Francia e in 6 paesi africani ; alla Rank è concessa la distribuzione esclusiva dei prodotti Monital in Danimarca, Irlanda e Regno Unito e nel resto del mondo (eccettuati l'America Settentrionale, il Brasile, la Cina e i paesi del Comecon, in cui le due parti vendono liberamente) nonché dei prodotti Varotal nei paesi del mercato comune (eccettuata la Francia) e nel resto del mondo (eccettuati i 6 citati paesi africani) ;

d) Ciascuna parte si impegna a non costituire scorte e a non promuovere la vendita dei prodotti Monital e Varotal nei paesi in cui la distribuzione esclusiva è stata assegnata all'altra parte ; ciascuna parte è tenuta a trasmettere all'altra qualsiasi richiesta di prezzo o qualsiasi ordinativo proveniente dai paesi terzi in cui l'altra detiene la distribuzione esclusiva o riguardante una fornitura verso tali paesi terzi ; per quanto riguarda i paesi del mercato comune, ciascuna parte è libera di eseguire, ai prezzi e alle condizioni da esse praticati sul proprio mercato esclusivo, gli ordinativi da essa non sollecitati deliberatamente e provenienti da, o destinati ad un paese in cui l'altra parte detiene la distribuzione esclusiva ; in tal caso la parte esportatrice versa all'altra una provvigione limitata strettamente al rimborso delle spese sostenute effettivamente da quest'ultima nel suo territorio per il servizio gratuito di assistenza e di garanzia alla clientela ;

3. considerando che nel corso dell'istruttoria sono stati inoltre raccolti i seguenti elementi rilevanti di giudizio :

a) i prodotti contemplati dall'accordo sono prodotti molto specializzati e di alto contenuto tecnologico, la cui vendita è condizionata dalle loro caratteristiche tecniche e dai prezzi ; il costo di fabbricazione è determinato soprattutto dal lavoro altamente specializzato che interviene al livello delle operazioni di calcolo, di progettazione, di controllo e di finitura ; i prodotti vengono venduti, generalmente dal produttore stesso o tramite la sua rete di distribuzione, soprattutto ai fabbricanti di apparecchi cinematografici o televisivi, i quali conoscono perfettamente i nominativi e le caratteristiche dei pochi produttori importanti operanti sul loro mercato ; benché nel mercato comune si contino una quarantina di fabbricanti di ottica per foto, cinema e televisione, i produttori importanti che operano nel settore altamente specializzato dei prodotti in questione sono relativamente poco numerosi ma in viva concorrenza fra di loro ; si tratta principalmente delle seguenti imprese :

— in Francia : Angénieux e Sopelem

— nel Regno Unito : Rank

— in Germania : Schneider e Zeiss

— a livello mondiale : Canon e Nikon (Giappone) e una serie di società americane ;

del resto tali prodotti sono destinati prevalentemente ad una clientela molto specializzata, ossia ad imprese produttrici di cineprese e telecamere ; in

assenza di un commercio intermediario, tale clientela si rifornisce direttamente presso i produttori stessi o attraverso la loro rete di distribuzione ; tale struttura della domanda pone gli acquirenti in una situazione particolarmente favorevole, nei riguardi di Rank e di Sopelem nonché dei loro concorrenti, dal punto di vista della scelta e della contrattazione dei loro acquisti ;

le vendite della Rank e della Sopelem rappresentano insieme circa il 20 % del mercato dei prodotti in questione nel territorio del mercato comune ;

b) la Sopelem detiene tradizionalmente un importante potenziale di ricerca e, orientata verso produzioni di alta qualità, dispone di un vasto know-how ; le sue attività nel campo dell'ottica per cinema e foto erano concentrate in passato sugli obiettivi di piccola e media dimensione destinati agli apparecchi fotografici o cinematografici per dilettanti ; i produttori francesi di questo tipo di apparecchi, che erano i suoi principali clienti, hanno subito un calo notevole delle loro vendite negli ultimi anni in seguito alla comparsa di prodotti più economici provenienti soprattutto dai paesi terzi ; la Sopelem si è ora orientata, avvalendosi della sua tecnologia, verso la fabbricazione di obiettivi destinati al cinema professionale, e l'accordo concluso con la Rank è destinato appunto ad allargare le dimensioni del mercato di tali prodotti, grazie soprattutto all'ampia rete di distribuzione della Rank ; i prodotti contrattuali costituiscono solo una minima parte (5 % nel 1968, 6 % nel 1973) del fatturato della Sopelem ; tale società opera in altri quattro grandi settori : laboratori industriali (strumenti di metrologia, ottomeccanica, rifrattometria), grandi strumenti (apparecchi speciali progettati e costruiti su preventivo), ottica militare, materiale idraulico ; il suo fatturato globale è stato di 110 milioni di FF nel 1973, il che rappresentava allora il 25 % della fabbricazione francese dei prodotti in questione ;

c) la Rank Organisation Ltd aveva già prima del suo accordo con la Sopelem un reparto specializzato nello studio, nella produzione e nella vendita di obiettivi di grande dimensione ; principale impresa britannica nell'industria del cinema (produzione e distribuzione di film e gestione di sale cinematografiche in tutto il mondo), essa estende la sua attività in particolare alla produzione di apparecchi radio e televisivi, impianti di alta fedeltà, attrezzature didattiche audiovisive, strumenti di precisione, copiatrici (Rank-Xerox), attrezzature fotografiche, nonché al settore del tempo libero (bowlings, ristoranti, alberghi, ecc.) ; essa dispone di una rete di distribuzione a livello mondiale, e il suo fatturato annuo globale supera i 200 milioni di sterline (di cui circa il 10 % è costituito dai prodotti di cui trattasi), per i quali essa detiene circa il 70 % del mercato in Gran Bretagna ;

4. considerando che, dopo aver esaminato la notifica nonché il contenuto e l'applicazione dei vari contratti allora in vigore tra la Sopelem e la Rank, la Commissione aveva contestato alle due parti, con lettera del 26 giugno 1972, una serie di addebiti contro il loro accordo ; che tale comunicazione di addebiti riguardava le seguenti disposizioni dell'accordo, in quanto incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 1, e non tali da soddisfare a tutte le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione prevista dal paragrafo 3 dello stesso articolo :

— le disposizioni che avevano l'effetto di vietare globalmente e in modo assoluto a ciascuna parte qualsiasi esportazione diretta o indiretta dei prodotti in questione fuori del proprio territorio di vendita, e che avevano l'effetto di opporre una barriera artificiale agli scambi dei prodotti stessi tra la Francia e gli altri paesi del mercato comune ;

— le disposizioni che avevano l'effetto di limitare la libertà delle parti nella gestione dei loro diritti di proprietà industriale (deposito, conservazione e tutela dei loro brevetti contro i terzi, nonché di impedire praticamente ai terzi di partecipare a programmi di ricerca e sviluppo con una delle parti ;

— le disposizioni che comportavano un rischio non irrilevante, per una delle parti, di vedere compromesso il proseguimento stesso delle sue attività nel settore dei prodotti in questione in caso di scioglimento dell'accordo, rischio che derivava in particolare dall'obbligo delle parti di rinunciare in tal caso ad usare i propri marchi e la propria denominazione sociale, anche se anteriori all'accordo ;

5. considerando che, in seguito alla comunicazione degli addebiti da parte della Commissione, le parti hanno concluso il 1° dicembre 1973 un quinto contratto, il quale annulla e sostituisce i precedenti contratti ;

6. considerando che le parti hanno inoltre rinunciato, in quella occasione, a sostituire il divieto globale delle esportazioni nel territorio dell'altra parte, con l'obbligo per la parte esportatrice di versare all'altra un'indennità forfettaria di risarcimento, che per ragioni di principio e per il suo ammontare non era, secondo la Commissione, conforme alle regole di concorrenza previste dal trattato, ed hanno sostituito tale divieto con il rimborso su fattura, effettuato dalla parte esportatrice a favore dell'altra, delle spese sostenute per il servizio di assistenza gratuito effettivamente prestato ;

7. considerando che non sono pervenute alla Commissione osservazioni da parte di terzi in seguito alla pubblicazione del contenuto essenziale dell'accordo notificato ;

II

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

1. considerando che all'epoca delle trattative che hanno preceduto la firma del primo contratto tra la Rank e la Sopelem, il 1° settembre 1967, ciascuna delle due imprese non produceva tutti i prodotti in questione in tutta la gamma offerta oggi dalle due parti ; che, al contrario, la Rank era in complesso specializzata negli obiettivi di grande dimensione e la Sopelem negli obiettivi di piccole e medie dimensioni ; che la loro esperienza in questo campo, l'ampiezza e la qualità della loro attività di ricerca e di sviluppo, la loro capacità di produrre elementi di ottica e di precisione in generale, e lo sviluppo naturale delle loro attività erano comunque tali da permettere un ampliamento delle loro rispettive gamme che avrebbe necessariamente portato le due società a farsi reciprocamente concorrenza sul mercato dei prodotti in questione ; che si deve pertanto ammettere che fra le due società esiste una concorrenza potenziale e che l'accordo di cui trattasi è stato stipulato fra due fabbricanti concorrenti ;

2. considerando che l'accordo ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune, come risulta dal contenuto e dall'applicazione di alcune sue disposizioni ; che le restrizioni che ne derivano incidono sensibilmente sul mercato dei prodotti considerati, all'interno del mercato comune, in quanto in esso opera un numero ristretto di produttori importanti, due dei quali si sono ormai strettamente coordinati fra di loro in materia di ricerca, sviluppo, fabbricazione industriale e distribuzione ; che in particolare, in certi casi, tale coordinamento conduce ad una specializzazione delle parti ; che tali restrizioni sono le seguenti :

a) la specializzazione, in base alla quale ciascuna parte rinuncia ai lavori di ricerca e sviluppo o di fabbricazione industriale dei prodotti per i quali tali lavori sono stati affidati all'altra parte in applicazione dell'accordo, elimina la prima parte in quanto ideatrice o costruttrice, a seconda dei casi, di questi stessi prodotti ;

b) l'esclusiva che ciascuna parte accorda all'altra, tanto per la vendita dei propri prodotti che dei prodotti comuni nel territorio ad essa assegnato, quanto per il suo approvvigionamento di tali prodotti destinati alla vendita sul proprio territorio, tende a costringere gli acquirenti a rivolgersi ad un unico fornitore, Rank o Sopelem secondo i casi o secondo la rete di distribuzione, per ottenere i prodotti commercializzati sotto i marchi delle due imprese ; in tal modo vengono ad essere ristrette le possibilità di scelta e di contrattazione di tali acquirenti ; nel contempo ciascuna parte si astiene dalla ricerca volontaria di acquirenti nel paese in cui l'altra ha ottenuto la distribuzione esclusiva, e scompare dunque in tale paese come concorrente attivo ;

3. considerando che l'accordo riguarda lo sviluppo, la produzione e la vendita dei prodotti di due imprese appartenenti a due Stati membri ; che queste si ripartiscono le rispettive attività in questi tre settori, relativamente ai vari prodotti contrattuali ; che la reciproca concessione della distribuzione esclusiva impedisce alla Sopelem di vendere liberamente i prodotti Monital in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito, nonché i prodotti Varotal in tutto il mercato comune eccettuata la Francia ; che, analogamente, la Rank non può smerciare liberamente i prodotti Varotal in Francia e i prodotti Monital in Germania, nel Benelux, in Francia e in Italia ; che di conseguenza l'accordo, esercitando una influenza diretta sulle correnti di scambio fra gli Stati membri, pregiudica il commercio fra questi in un modo suscettibile di nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico ;

4. considerando che l'accordo in questione incorre pertanto nel divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ;

III

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o pratica concordata fra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando nello stesso tempo agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di :

a) imporre all'imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

1. considerando che il coordinamento instaurato fra Rank e Sopelem, grazie soprattutto alla specializzazione delle rispettive attività di fabbricazione industriale che ne deriva, ha permesso a ciascuna delle parti di realizzare delle economie di scala aumentando

la propria produttività e la redditività delle fabbricazioni assunte in questo quadro ; che inoltre, in assenza dell'accordo, le parti avrebbero difficilmente potuto produrre separatamente una gamma di prodotti equivalente a quella offerta attualmente da ciascuna di esse ; che l'accordo contribuisce in tal modo a migliorare la produzione ; che l'obbligo reciproco di acquisto e di vendita che consente a ciascuna parte di avvalersi della rete di distribuzione dell'altra e in particolare della sua esperienza e notorietà, ha permesso a ciascuna parte di accrescere il volume delle proprie vendite sul territorio dell'altra ; che in particolare, nella fattispecie, Sopelem ha così beneficiato immediatamente dei servizi della rete di distribuzione della Rank, estesa su scala mondiale ; che l'accordo contribuisce dunque a migliorare la distribuzione ; che il coordinamento e la ripartizione fra le due imprese dei lavori di ricerca e sviluppo ha inoltre consentito a ciascuna parte di razionalizzare le proprie attività in questo campo, concentrandosi in particolare su progetti adeguati alle proprie attrezzature e alla propria esperienza e abbandonando determinati lavori per i quali era più competente l'altra parte ; che l'accordo contribuisce dunque alla promozione del progresso tecnico ;

2. considerando che l'accordo ha determinato, a partire dal 1968, un aumento generale delle vendite della Rank e della Sopelem all'esportazione, nonché un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti agli utilizzatori nonché delle condizioni cui questi possono ottenerli ; che in particolare ciascuna parte è ora in grado di offrire agli utilizzatori un assortimento più completo di prodotti di livello tecnico più elevato, il che ha particolare importanza per i materiali di alta precisione ; che la presenza di altri produttori importanti sul mercato e l'esistenza di una concorrenza efficace lasciano presumere con un notevole grado di probabilità che i miglioramenti derivanti dall'accordo e i vantaggi che ne ricavano gli utilizzatori saranno mantenuti ;

3. considerando che, nel caso di specie, l'accordo non comporta restrizioni che non siano indispensabili per realizzare i miglioramenti più sopra citati ; che il carattere esclusivo degli impegni reciproci di acquisto e di vendita fra le parti non può essere dissociato dagli altri aspetti della loro cooperazione, e che esso garantisce la realizzazione di condizioni ottimali di distribuzione, soprattutto per quanto riguarda le scorte, l'installazione, la dimostrazione, il servizio di assistenza e di garanzia per questi materiali altamente specializzati ; che la rinuncia di ciascuna parte alle produzioni assunte dall'altra deriva dalla specializzazione che costituisce a sua volta un fattore di incremento della loro produttività in condizioni di soddisfacente redditività ;

4. considerando che la presenza in Francia, nel Regno Unito e in genere in tutto il mercato comune di altri produttori importanti che fanno un'attiva concorrenza alla Sopelem e alla Rank — le quali restano d'altronde in concorrenza diretta in una parte importante dei mercati mondiali — esclude ogni possibilità da parte di queste di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione ;

5. considerando che, di conseguenza, ricorrono tutte le condizioni per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

IV

1. considerando che, per il loro contenuto e le loro modalità di applicazione, i quattro contratti conclusi fra le parti tra il 1° settembre 1967 e il 1° agosto 1971, nella versione dell'accordo notificato il 9 febbraio 1968 che aveva formato oggetto della citata comunicazione di addebiti da parte della Commissione (vedasi sopra, I. 4), non permettevano di prendere in considerazione la possibilità di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 ; che infatti le disposizioni restrittive contenute nei quattro contratti a suo tempo in vigore non erano indispensabili per conseguire i miglioramenti che l'accordo ha determinato ;

2. considerando che, alle condizioni illustrate ai punti I. 5 e I. 6, le parti hanno rinunciato a qualsiasi restrizione che ostasse all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ; che a tale scopo i differenti contratti successivamente conclusi fra Rank e Sopelem fra il 1° settembre 1967 e il 1° agosto 1971, che erano stati notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 17, sono stati annullati e sostituiti il 1° dicembre 1973 da un nuovo contratto ; che questo nuovo contratto comunicato alla Commissione il 20 dicembre 1973, è stato redatto ed è applicato in modo tale che l'accordo in questione soddisfa a tutte le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, conformemente alle osservazioni della Commissione ed entro un termine ragionevole ; che in queste condizioni è possibile, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, far coincidere la data di presa d'effetto della decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, con la data del 20 dicembre 1973 ;

3. considerando che la durata di validità della decisione da fissare a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17 deve essere sufficiente per permettere che l'accordo produca i suoi effetti e che, a tale scopo, un periodo di 10 anni sembra ragionevole ;

4. considerando inoltre che, tenuto conto della quota di mercato detenuta dalle imprese interessate e della loro posizione tradizionalmente all'avanguardia della ricerca in un settore così altamente specializzato nonché della recente apertura dei mercati a seguito

dell'adesione del Regno Unito alla CEE, è opportuno permettere alla Commissione di valutare l'evoluzione degli effetti dell'accordo sul mercato dei prodotti di cui trattasi ; che a tale scopo occorre fare obbligo alle società Rank e Sopelem di inviare alla Commissione una relazione per ogni periodo di tre anni, a partire dal 20 dicembre 1973 ; che tale relazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla Commissione per valutare l'evoluzione dell'applicazione dell'accordo e i suoi effetti sul mercato dei prodotti interessati, specie per quanto riguarda il mantenimento di una concorrenza effettiva all'interno della CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo concluso il 1° dicembre 1973 fra le imprese Sopelem di Parigi e Rank di Londra.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il 20 dicembre 1973 ed è valida fino al 20 dicembre 1983.

Articolo 3

Le due imprese indicate all'articolo 1 sono tenute ad inviare alla Commissione, rispettivamente entro il 1° marzo 1977, il 1° marzo 1980 e il 1° marzo 1983, una relazione riguardante ogni periodo di tre anni a partire dal 20 dicembre 1973 ; tali relazioni dovranno permettere alla Commissione di valutare l'andamento della situazione derivante all'interno della CEE, nel settore dei prodotti in questione, dall'applicazione dell'accordo previsto all'articolo 1, e in particolare per quanto riguarda :

a) l'evoluzione del fatturato e della quota di mercato di ciascuna delle citate imprese in ogni singolo Stato membro della CEE,

b) l'evoluzione degli scambi fra gli Stati membri,

c) l'evoluzione dei prezzi di vendita.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

— Rank Precision Industries Ltd
Millbank Tower Millbank
London SW1P 4QR

— Société d'optique, précision, électronique et mécanique,
125, Boulevard Davout,
75-Paris 20e

Fatto a Bruxelles; il 20 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI